



Sent. Nr. 145/2014
Del 04/06/2014
Dep. 04/06/2014
Fasc. Nr. 435/2012
Gron. Nr. 1445/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 435 del Ruolo Generale dell'anno
2012 promossa con ricorso depositato in data 24 aprile 2012 da

MA [REDACTED] GI [REDACTED]

elettivamente domiciliato a Sant'Ilario d'Enza (RE), via [REDACTED]

[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] e

rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA
ROMAGNA

UFFICIO XVI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

In persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ambito Territoriale in [redacted] n.6 e rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott. [redacted]

RESISTENTI

B [redacted] E [redacted] elettivamente domiciliata a Reggio Emilia via della [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RESISTENTE

In punto a : graduatorie

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 giugno 2014

Il procuratore del MIUR ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 giugno 2014

Il procuratore di B [redacted] [redacted] così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24 aprile 2012 M [redacted] G [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro il Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca,

l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna affinché disapplicasse il D.M. n.44 del 12/05/2011 nella parte in cui all'art. 2 comma 6 prevede che "il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" previo accertamento della sua illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale. Domandava, altresì che accertata la nullità/ illegittimità degli atti applicativi dell'art. 2 comma 6 del D.M. 44/11 venissero disapplicate le graduatorie dell'A.T. di Reggio Emilia aa.ss 2011/14 relative al personale docente nella parte di interesse ovvero nella parte in cui , a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina , attribuiscono allo stesso nella classe concorsuale A036 soltanto punti 125 anziché 137 punti.

Chiedeva, infine, che le amministrazioni resistenti venissero condannate ad emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio sopra individuato.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 21 settembre 2012 il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio XVI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia

SECRET

chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che indicavano

In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio e si costituiva B [redacted] e E [redacted] chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si osserva, innanzitutto, che in data 9 ottobre 2010 è entrato in vigore il d.lgs n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e che l'art. 2268 del d.lgs n. 66/2010 ha abrogato espressamente la legge n. 958/1986.

L'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010 intitolato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", poi, così dispone:

"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e

GIURE.IT

comunalì per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”

Tale disposizione prevede, quindi, inequivocabilmente che abbia rilievo, ai fini del punteggio, solo il servizio militare prestato in corso di nomina, e non anche quello prestato nel periodo successivo al conseguimento del titolo anche se non in costanza di nomina.

Orbene si ritiene che detta disposizione sia applicabile anche al caso di specie posto che la valutazione dei titoli ai fini della collocazione in graduatoria rientra a tutti gli effetti nella previsione del suddetto art. 2050, né in contrario rileva che nel caso delle graduatorie non si sia in presenza di una procedura concorsuale in senso stretto in quanto è chiara la ratio della norma e ,cioè, quella di dare rilievo al servizio militare come titolo equiparato all'effettivo servizio solo se prestato in corso di rapporto di lavoro.

Del resto una diversa interpretazione di tale norma sarebbe foriera di dubbi di legittimità costituzionale

Né può ritenersi che su tale norma prevalga come lex specialis l'art. 485 u.c. del d.lgs n. 297/1994 in quanto l'ultimo comma dell'art. 2050 dispone chiaramente che detta norma si applichi a tutte le amministrazioni dello stato con la chiara volontà di uniformare la disciplina e con la conseguenza che norme precedenti ove incompatibili devono considerarsi abrogate come del resto disposto dall'art. 2267 del d.lgs n. 66/2010 per le norme

incompatibili.

Del resto non si comprenderebbe la ratio per cui il personale della scuola dovrebbe avere un trattamento differenziato rispetto a quello delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene alla valutazione del servizio militare non svolto in costanza di rapporto di lavoro e ciò potrebbe anche creare dubbi di legittimità costituzionale.

Si osserva del resto che il Tar Lazio con ordinanza n. 2757/2011 ha ritenuto la legittimità dell'art. 2 co 6 del D.M. n.44/2011 proprio sulla base del suddetto art. 2050 e che nello stesso senso si è pronunciata larga parte della giurisprudenza di merito.

Va, infine, rilevato che non osta all'applicazione dell'art. 2050 al caso di specie la circostanza che si tratti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in quanto il ricorrente ha fatto valere il titolo del servizio militare per la prima volta nella domanda di aggiornamento delle graduatorie depositata il 30 maggio 2011, mentre non l'aveva fatto valere nella domanda depositata il 17 aprile 2007 con la conseguenza che trova piena applicazione *ratione temporis* il suddetto art. 2050.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

GIUDIZI

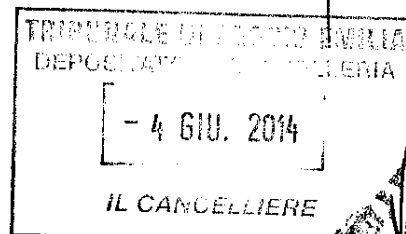
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.435/2012 così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 4 giugno 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



GIURE.IT